

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI GRIGNO, IL COMUNE DI  
CARZANO E LA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER LA  
CONDIVISIONE DI RISORSE UMANE RELATIVAMENTE AL  
SERVIZIO SEGRETERIA**

L'anno duemiladodici, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ su conforme  
deliberazione dei Consigli Comunali di Grigno e Carzano e dell'Assemblea  
della Comunità Bassa Valsugana e Tesino, e precisamente:-----

■ Delibera del Consiglio Comunale di Grigno, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,  
esecutiva;-----

■ Delibera del Consiglio Comunale di Carzano, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,  
esecutiva;-----

■ Delibera dell'Assemblea della Comunità Bassa Valsugana e Tesino n.\_\_\_\_  
del\_\_\_\_\_, esecutiva.

Fra i Signori:-----

1) Fogarotto Leopoldo, Sindaco pro tempore del Comune di Grigno, il quale  
interviene in nome e per conto del citato ente, domiciliato per la carica  
presso la sede municipale in Piazza Dante, n. 15 a Grigno (C.F. e P.IVA  
00301100228) ed autorizzato alla sottoscrizione della seguente  
convenzione in virtù della deliberazione sopra riportata;-----

2) Castelpietra Cesare, Sindaco pro tempore del Comune di Carzano, il quale  
interviene in nome e per conto del citato ente, domiciliato per la carica  
presso la sede municipale in Piazza Municipio n. 1 a Carzano (C.F.  
\_\_\_\_\_ – P.IVA \_\_\_\_\_) ed autorizzato alla sottoscrizione della  
seguente convenzione in virtù della deliberazione sopra riportata;-----

3) Dandrea Sandro, Presidente pro tempore della Comunità Valsugana e

Tesino, il quale interviene in nome e per conto del citato ente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Piazzetta Ceschi n. 1 a Borgo Valsugana (C.F. 90014590229 - P.IVA 02189180223) ed autorizzato alla sottoscrizione della seguente convenzione in virtù della deliberazione sopra riportata;-----

#### PREMESSO

- che le Amministrazioni Comunali di Grigno e di Carzano e della Comunità Valsugana e Tesino intendono avviare una collaborazione per condividere le risorse umane presenti all'interno del servizio Segreteria, ovvero il Segretario comunale, già in servizio presso il Comune di Grigno, ed il Vicesegretario comunale, da assumersi come dipendente della Comunità in funzione del servizio di cui trattasi, mediante una convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 59 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;-----
- che l'attuale quadro normativo consente l'attribuzione della titolarità della segreteria della Comunità mediante l'attivazione di convenzione con altro Comune facente parte della Comunità;-----
- che, al fine di rendere operativo il suddetto servizio, i Comuni di Grigno, di Carzano e la Comunità Valsugana e Tesino hanno deciso di addivenire alla costituzione di un rapporto consensuale per l'esercizio temporaneo in forma associata della funzione di segreteria comunale;-----
- che tale condivisione, pur nella riduzione sostanziale del monte ore lavorato nei tre enti, permetterà un miglior rapporto tra costi e benefici ottimizzando in tal modo il servizio reso dal personale assunto alle dipendenze del Comune di Grigno e della comunità Valsugana e Tesino, al fine di realizzare economie di scala e riduzioni di costi correnti e per

un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane;-----

- dato atto che la narrativa di cui in premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed è destinata ad ogni necessità interpretativa della stessa.-----

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,-----

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 – FINALITA’**

Nell’ambito di un processo di collaborazione fra le Amministrazioni comunali di Grigno e Carzano e la Comunità Valsugana e Tesino, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, rispondendo contemporaneamente alle esigenze da quest’ultima manifestate, si intende con la presente convenzione fissare le norme per la gestione di forme di collaborazione relativamente alle risorse umane individuate nell’ambito del Servizio Segreteria e composte dal Segretario comunale e dal Vicesegretario della Comunità Valsugana e Tesino.-----

**ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Gli enti sottoscrittori si impegnano a utilizzare in maniera associata i dipendenti assunti dal Comune di Grigno e dalla Comunità Valsugana e Tesino ed inquadrati rispettivamente nella qualifica di Segretario comunale e di Vicesegretario, secondo le disposizioni della presente convenzione.-----

Per la durata della presente convenzione il Segretario del Comune di Grigno ed il Vicesegretario saranno inquadrati, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 47 e della Tabella A del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 2/L, rispettivamente come Segretario di Comunità e Vicesegretario – Categoria D Base. -----

Al dipendente inquadrato come Segretario di Comunità spetta, inoltre, sempre per la durata della convenzione, l'indennità di convenzione per il servizio Segreteria, ai sensi dell'articolo 99 bis del relativo C.C.P.L. 2002/2005 di data 27.12.2005, come aggiunto dall'art. 32 dell'accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.06.2007.-----

### **ART. 3 – ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA**

Il rapporto di lavoro del Segretario è gestito dal Comune di Grigno, ed il rapporto di lavoro del Vicesegretario è gestito dalla Comunità Valsugana e Tesino che assumono per le rispettive figure la posizione di datore di lavoro.

La Comunità Valsugana e Tesino è designata, inoltre, come ente capofila della presente convenzione.-----

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del Segretario e del Vicesegretario, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei due dipendenti in questione rispetto agli enti associati. Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti sia posto in essere solamente con l'ente di rispettiva appartenenza (Comune di Grigno e Comunità), mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti gli enti associati. Ogni ente rimane libero di individuare le funzioni ed i compiti da attribuire, nell'ambito del proprio tempo lavoro disponibile, a tali dipendenti. In ogni caso gli aspetti organizzativi saranno decisi all'interno dell'organo di cui all'articolo 7 della presente convenzione.-----

Il dipendente del Comune di Grigno inquadrato nella qualifica di Segretario di Comunità presterà servizio per almeno 36 ore settimanali di cui,

indicativamente, 4 ore settimanali presso il Comune di Grigno, 4 ore settimanali presso il Comune di Carzano e 28 ore settimanali presso la Comunità Valsugana e Tesino.-----

Il dipendente della Comunità Valsugana e Tesino inquadrato nella qualifica di Vicesegretario presterà servizio per almeno 36 ore settimanali di cui *indicativamente* 27 ore settimanali presso il Comune di Grigno, e 9 ore settimanali presso il Comune di Carzano. -----

I dipendenti in questione potranno organizzare il proprio lavoro, anche con l'ausilio di strumenti telematici e nel rispetto delle quantità stabilite sopra, per rispondere alle esigenze organizzative dei tre enti. A tale scopo si pattuisce già che siano possibili compensazioni di orario e servizio tra i tre enti coinvolti, previa consultazione informale tra i legali rappresentanti. La verifica delle ore effettive di servizio espletate per ogni ente avverrà al termine della convenzione e dovrà rispettare, per ogni singolo ente coinvolto, come minimo il monte ore previsto dal presente articolo rapportato alla durata della convenzione.-----

In ogni caso si conviene fin d'ora che, per esigenze improvvise ed urgenti, sia possibile contattare od avere incontri da parte degli amministratori degli enti partecipanti alla convenzione con il Segretario/Vicesegretario, indipendentemente dalla presenza dello stesso presso la sede legale dell'ente amministrato.-----

I dipendenti in questione sono autorizzati, con la presente convenzione, a muoversi tra le varie sedi legali degli enti partecipanti alla convenzione, in modo da potersi spostare a secondo delle necessità del servizio. Per tali spostamenti ai dipendenti verrà corrisposta l'indennità chilometrica se ed in

quanto spettante. -----

Compatibilmente con quanto previsto dal CCPL applicabile, spetterà a ciascun Ente esprimere la valutazione annuale sull'attività svolta dal Segretario e dal Vicesegretario presso la rispettiva Amministrazione ed il relativo costo sarà ripartito secondo le percentuali indicate nella presente convenzione.-----

Anche le ulteriori modalità organizzative del servizio, quali ad esempio i giorni di presenza dei dipendenti nei vari enti, le modalità di rilevazione delle presenze presso ciascun ente, le modalità di autorizzazione per le missioni o per la partecipazione ai corsi di aggiornamento ecc, saranno stabilite di comune accordo tra i legali rappresentanti degli enti coinvolti nell'organo di cui all'articolo 7 della presente convenzione.-----

#### **ART. 4 – LOCALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL SERVIZIO**

La sede di lavoro principale del dipendente inquadrato nella qualifica di Segretario di Comunità sarà quella del Comune di Grigno, con sedi secondarie presso le sedi legali dei Comuni di Carzano e della Comunità Valsugana e Tesino.-----

La sede di lavoro principale del dipendente inquadrato nella qualifica di Vicesegretario sarà quella del Comune di Grigno, con sedi secondarie presso le sedi legali del Comune di Carzano e della Comunità Valsugana e Tesino.--

#### **ART. 5 – DURATA E GARANZIE IN CASO DI SCIoglimento DELLA CONVENZIONE.**

La presente convenzione ha decorrenza dal 01.04.2012 fino al 31.12.2015. Al termine di tale periodo la convenzione potrà essere rinnovata, anche per un periodo diverso, previa apposita ed espressa deliberazione di ogni ente

coinvolto. -----

Gli enti contraenti si obbligano fin d'ora, anche in caso di scioglimento o termine della convenzione, a corrispondere al Comune di Grigno ed alla Comunità Valsugana e Tesino le quote a loro carico per il periodo di durata della convenzione, di spese arretrate relative al personale, compresi arretrati contrattuali previdenziali e/o contributivi, quote del Trattamento di fine rapporto, imposte e tasse ed ogni altra pendenza anche se insorta dopo lo scioglimento della convenzione stessa ma relativa al periodo di validità della convenzione medesima.-----

Al termine della convenzione, qualora la stessa non sia rinnovata o comunque in caso di scioglimento consensuale della medesima o recesso, il Segretario assunto a tempo indeterminato resterà alle dipendenze del Comune di Grigno.-----

**Art. 6 – RECESSO**

Ciascun ente aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare o assembleare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico. Il recesso, se non consensuale, dovrà essere comunicato agli altri enti almeno 6 (sei) mesi prima della data di decorrenza, in modo da concedere agli stessi il tempo di adottare le opportune misure organizzative. Nei casi di recesso dovuti a motivi di interesse pubblico o forza maggiore il termine di preavviso è ridotto a 30 giorni.-----

**ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE E COMPOSIZIONE**

**DELLE DIVERGENZE**

I rapporti di consultazione fra le amministrazioni relativi alla gestione della

presente convenzione, per la composizione delle eventuali divergenze, per l'interpretazione della presente convenzione e la disciplina degli aspetti organizzativi vengono intrattenuti e decisi all'interno di un organismo composto dai legali rappresentanti degli enti partecipanti o loro delegati. La riunione di detti rappresentanti può essere convocata da ciascuna amministrazione, indicando nella lettera gli argomenti di discussione, con adeguato preavviso.-----

#### **ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI**

Il costo complessivo connesso alla gestione della presente convenzione sarà sostenuto per il 25,2% dal Comune di Grigno, per il 15% dal Comune di Carzano e per il restante 59,8% dalla Comunità Valsugana e Tesino. La Comunità, in virtù del nuovo inquadramento del Segretario dovuto alla presente convenzione rispetto a quello in essere in precedenza presso il Comune di Grigno, si assume una quota maggiore del costo rispetto alla ripartizione effettuata sulla base delle ore di presenza del dipendente.-----

Resta inteso che, in caso di aumento dell'ammontare della retribuzione di una o di entrambe le figure, le suddette percentuali verranno ridefinite sulla base di un apposito accordo tra gli enti convenzionati.-----

Compete alla Comunità Valsugana e Tesino, in qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi la spesa necessaria per la gestione ordinaria del personale incluso nella presente convenzione, dandone comunicazione, anche tramite strumenti informatici, agli altri enti coinvolti ed indicando le relative quote.-----

La Comunità Valsugana e Tesino, inoltre, effettuerà, con cadenza semestrale, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle

stesse.-----

In caso di assenza del Segretario la sostituzione spetta di norma al Vicesegretario; in caso di assenza/impedimento di entrambi la decisione se provvedere o meno all'eventuale affidamento dell'incarico di sostituzione ai sensi dell'articolo 60 della L.R. 05.03.1993, n. 4 e ss.mm., sarà assunta dall'organo di cui all'articolo 7 della presente convenzione. Di tale circostanza si dovrà dare conto al momento della richiesta di sostituzione inviata al competente Servizio Provinciale. Tale comunicazione sarà effettuata esclusivamente dalla Comunità Valsugana e Tesino, in qualità di ente capofila, anche in nome e per conto degli altri enti partecipanti alla convenzione.-----

#### **ART. 9 – SPESE INCLUSE NEL RIPARTO**

Sono considerate spese ordinarie e come tali inserite nel relativo riparto, in base alle percentuali previste al precedente art. 8:-----

- le spese per il personale gestito all'interno della presente convenzione, comprensive di tutti gli oneri riflessi, le spese relative alla sostituzione del personale medesimo in caso di diritto alla conservazione del posto e comunque tutte le spese relative al personale derivanti dal contratto di lavoro, dal relativo CCPL e dalle leggi o regolamenti del settore;-----
- le tasse e le imposte gravanti sull'ente che abbiano come base imponibile o di calcolo il numero di persone inserite nella dotazione organica o l'ammontare delle retribuzioni corrisposte e siano relative al personale gestito all'interno della presente convenzione, le spese per le assicurazioni sull'attività del personale, la partecipazione ai corsi di formazione incluse le relative indennità chilometriche, i buoni mensa

ascrivibili al personale gestito con la presente convenzione. Le indennità chilometriche per accessi e recessi alle/dalle sedi di servizio effettuati dal personale incluso nella presente convenzione saranno addebitate direttamente all'Ente che ha autorizzato o beneficiato del medesimo servizio.-----

**ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

La comune volontà dei tre enti convenzionati, espressa con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali o Assemblea, può in ogni momento modificare la presente convenzione in ogni suo punto.-----

**ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione entra in vigore con decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima.-----

Letto, confermato e sottoscritto-----

COMUNE DI GRIGNO

Il Sindaco Leopoldo Fogarotto

COMUNE DI CARZANO

Il Sindaco Cesare Castelpietra

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Il Presidente Sandro Dandrea